

☉ S. P. Q. R.  
C O M U N E D I R O M A

Deliberazione n. 39

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ANNO 1995

VERBALE N. 15

Seduta Pubblica del 20 febbraio 1995

Presidenza: GASBARRA - LAURELLI.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno di lunedì venti del mese di febbraio, alle ore 10,40, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 10 dello stesso giorno, come da relazione del Messo Comunale inserita in atti sotto i numeri dall'8449 all'8508, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale Reggente dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Enrico GASBARRA il quale dichiara aperta la seduta.

Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 33 Consiglieri:

Agostini Roberta, Alfano Salvatore, Aversa Giovanni, Baldoni Adalberto, Bartolucci Maurizio, Belvisi Mirella, Bettini Goffredo Maria, Borghesi Massimo, Cutrufo Mauro, Del Fattore Sandro, De Luca Athos, De Petris Loredana, Esposito Dario, Flamment Carlo, Foschi Enzo, Francese Carlo Andrea, Gasbarra Enrico, Gemmellaro Antonino, Laurelli Luisa, Lobefaro Giuseppe, Milana Riccardo, Montini Emanuele, Montino Esterino, Pompili Massimo, Rampelli Fabio, Rampini Piercarlo, Ricciotti Paolo, Ripa Di Meana Vittorio, Rosati Antonio, Salvatori Massimo, Santillo Clemente, Sodano Ugo, Teodorani Anna.

ASSENTI: l'on. Sindaco Francesco Rutelli e i sottoriportati n. 27 Consiglieri:

Alibrandi Antonio, Anderson Guido, Augello Antonio, Barbaro Claudio, Buontempo Teodoro, Calamante Mauro, Cerina Luigi, Cirinnà Monica, D'Alessandro Giancarlo, Dalla Torre Giuseppe, Della Portella Ivana, De Lorenzo Alessandro, De Nardis Paolo, Di Francia Silvio, Fini Gianfranco, Fioretti Pierluigi, Fotia Carmine Salvatore, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Ghini Massimo, Graziano Emilio Antonio, Magiar Victor, Migliorini Sergio, Monteforte Daniela, San Mauro Cesare, Valentini Daniela, Valeriani Giacomo.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità delle sedute di prima convocazione agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Alfano, Salvatori e Teodorani.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto gli Assessori Borgna Giovanni, Cecchini Domenico e Piva Amedeo.

( O M I S S I S )

A questo punto, oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri: Augello Antonio, Calamante Mauro, Cirinnà Monica, De Nardis Paolo, Di Francia Silvio, Galloro Nicola, Magiar Victor, Monteforte Daniela e Valentini Daniela.

( O M I S S I S )

A questo punto il Presidente Gasbarra esce dall'Aula e la Vice Presidente Luisa LAURELLI assume la Presidenza dell'Assemblea.

( O M I S S I S )

A questo punto, oltre ai Consiglieri precedentemente indicati, risultano presenti anche l'on. Sindaco Francesco Rutelli e i seguenti altri: Barbaro Claudio, Della Portella Ivana, De Lorenzo Alessandro, Fioretti Pierluigi, Fotia Carmine Salvatore, Galeota Saverio, Migliorini Sergio e San Mauro Cesare.

( O M I S S I S )

A questo punto il Presidente GASBARRA rientra in Aula e riassume la Presidenza dell'Assemblea.

( O M I S S I S )

Alla ripresa dei lavori — sono le ore 16 — la Vice Presidente Luisa LAURELLI riassume la Presidenza dell'Assemblea. Risultano presenti oltre ai Consiglieri precedentemente indicati anche i Consiglieri Alibrandi Antonio, D'Alessandro Giancarlo e Graziano Emilio Antonio.

### 19ª Proposta (Dec. della G. C. del 10-2-1995 n. 17)

#### **Perimetrazione delle aree e dei toponimi a seguito del recepimento dello schema di piano settoriale regionale «Piano Regionale Parchi e delle Riserve. Individuazione e salvaguardia delle aree protette». Perimetrazione del Parco Valle dei Casali, Insugherata, Veio e Litorale Romano.**

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 1992, n. 8098 la Regione Lazio ha approvato il «Piano regionale dei parchi e delle riserve. Individuazione e salvaguardia delle aree protette». Approvazione dello schema di piano con i relativi allegati.

Che la Regione Lazio in data 10 febbraio 1993 ha provveduto alla pubblicazione di tale Schema di Piano sul Bollettino Ufficiale n. 4;

Che, in base alla succitata deliberazione Giunta Regionale n. 8098, la Regione Lazio ha promosso ed attuato le consultazioni con gli Enti e le organizzazioni interessate, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17;

Che con deliberazione n. 11746 la Giunta Regione Lazio in data 28 dicembre 1993 ha approvato lo schema di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 8098 del 29 settembre 1992 pubblicato sul B.U.R. n. 4 del 10 febbraio 1993 quale proposta di «Piano Regionale dei parchi e delle Riserve Naturali» ai sensi dell'art. 18 della L.R. 28 novembre 1977, n. 46 e dell'art. 15 della L.R. 1174/86, n. 17, da sottoporre al Consiglio Regionale per le valutazioni di competenza;

Che il suddetto piano dopo l'approvazione del Consiglio Regionale ha valore di Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi della L.R. n. 17/86;

Che la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 al titolo III art. 22 definisce al comma 1 lettera a) fra i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali la partecipazione, fra gli altri, dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta e alla lettera c) il principio della partecipazione degli Enti Locali interessati alla gestione dell'area protetta;

Che la Provincia di Roma, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 941 del 30 giugno 1994 ritiene di prendere a riferimento per la redazione del piano Territoriale di Coordinamento il piano settoriale «Schema di Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve» e prevede di promuovere incontri con gli enti locali ed in particolare con il Comune di Roma per assicurare la coerenza degli strumenti programmatori;

Che, con nota n. 1857 del 2 maggio 1994, l'Assessore all'Ambiente della Regione Lazio ha ribadito la necessità di assicurare sin da ora per le aree individuate dal Piano suddetto la tutela e la conservazione;

Che, nella nota succitata l'Assessore all'Ambiente della Regione Lazio ha altresì precisato che provvederà «ove si verificano situazioni a rischio, a proporre al Presidente della Giunta Regionale, anche in attesa della approvazione della legge di recepimento della normativa nazionale di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il ricorso alla adozione di provvedimenti straordinari di salvaguardia previsti dall'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1991 n. 74, sia per le aree regionali perimetrate, sia per quelle attualmente indicate a livello di toponimi ed in attesa di perimetrazione definitiva», al fine di sospendere ogni trasformazione;

Che lo Schema di Piano delle aree protette pubblicato sul B.U.R. e i piani paesistici già adottati dalla G.R. costituiscono atti di programmazione e quindi forniscono norme di indirizzo di quanto il Comune di Roma dovrà recepire nei propri atti di programmazione e pianificazione;

Che con deliberazione C.C. n. 160 del 4 agosto 1994 è stato approvato di recepire lo «schema di piano regionale dei parchi e delle riserve. Individuazione e salvaguardia delle aree protette» pubblicato dalla Regione Lazio sul Bollettino Ufficiale Regionale del 10 febbraio 1993 al fine della loro tutela nei propri atti di programmazione e pianificazione fino alla definizione dei perimetri dei Parchi da parte regionale;

Che tale deliberazione ha demandato ad uno specifico Gruppo di lavoro il compito di perimetrare tutte le aree e i toponimi indicati nel suddetto schema regionale in scala adeguata (1:10.000);

Che pertanto l'Ufficio Tutela Ambiente, in attuazione di tale su richiamata delibera ha istituito, assumendone il coordinamento, un gruppo di lavoro con l'U.S.P.R. e la Ripartizione X — Ufficio Carta dell'Agro e tale gruppo, che dopo numerosi incontri e verifiche anche con altri Uffici Comunali (Ufficio Tevere e Litorale, Ufficio Risanamento Borgate, Servizio Giardino Zoologico), ha provveduto alla perimetrazione delle aree e dei toponimi indicati in detto Schema dalla Regione Lazio, con approfondite indagini, ricerche e documentazioni a cui ha collaborato anche la Regione Lazio - Ufficio Parchi;

Che tale individuazione dei confini è stata formulata in base a quanto disposto dalla suddetta deliberazione C.C. n. 160/94, sulla base cioè delle caratteristiche naturalistiche (morfologiche, vegetazionali, faunistiche, paesaggistiche) proprie delle aree, dei provvedimenti di vincolo emessi dagli Enti preposti alla tutela e in base alle indicazioni fornite dalla carta dell'Agro e pertanto ai valori storici ad esse propri;

Che tali individuazioni sono necessarie al fine di inviarle, così come stabilito dalla deliberazione C.C. n. 160/94 suddetta, alla provincia di Roma e alla Regione Lazio, nell'ambito delle consultazioni previste con gli Enti interessati;

Che detta proposta di deliberazione non costituisce adozione di variante urbanistica di piano ma indirizzo di programmazione;

Che, con riferimento all'art. 32 della legge quadro sulle aree protette 394/91, si è ritenuto di utilizzare la definizione di «area contigua» per le aree comprese all'interno o poste ai margini di comprensori edificati, in corso di edificazione o convenzionati, ma che rivestono, comunque, carattere di continuità paesaggistica con le aree interne alla perimetrazione e nelle quali pertanto si ritiene necessario venga assicurato, nell'ambito del piano regionale dei parchi e delle riserve, un appropriato regime di protezione per garantire la conservazione dei valori;

Considerato che di tutte le aree e toponimi già perimetrati, ad oggi, risultano completate le perimetrazioni del Parco di Veio, Valle dei Casali, Insugherata e Litorale;

Che dopo un esame effettuato in sede congiunta dalla III e V Commissione Consiliare Permanente, le stesse hanno approvato a maggioranza la proposta di deliberazione in esame relativamente ai seguenti parchi, nelle sedute indicate:

- perimetrazione Parco di Veio in data 11 gennaio 1995 e 16 gennaio 1995;
- perimetrazione Parco Valle dei Casali in data 16 gennaio 1995;

La perimetrazione Parco dell'Insugherata in data 17 gennaio 1995 è stata esaminata;  
La proposta di perimetrazione Parco del Litorale Romano è stata illustrata;

Che in data 18 gennaio 1995 il Dirigente Tecnico Superiore dell'Ufficio Tutela Ambiente, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente Tecnico Superiore Reggente

F.to: M. Di Giovine»;

Che in data 1 febbraio 1995 il Dirigente Tecnico Superiore dell'U.S.P.R. ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente Tecnico Superiore

F.to: M. Marcelloni»;

Che in data 18 gennaio 1995 il Sovrintendente alla Ripartizione X ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sovrintendente Comunale

F.to: E. La Rocca»;

Che in data 2 febbraio 1995 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale Reggente

F.to: L. Cordelli»;

Che in data 10 febbraio 1995 il Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Generale Reggente

F.to: V. Gagliani Caputo»;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera ai fini di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 8098/92 di approvare la perimetrazione dei seguenti aree e toponimi con l'annessa indicazione delle aree contigue, così come indicata nella relazione e allegate planimetrie 1:10.000, che costituiscono parte integrante del provvedimento:

Parco Valle dei Casali (indicato come toponimo di rilevanza provinciale nello schema del Piano)

Parco dell'Insugherata (indicato come toponimo di rilevanza provinciale nello schema del Piano)

Parco di Veio (indicato come area di rilevanza provinciale nello schema del Piano)

Parco del Litorale Romano (indicato come area di rilevanza nazionale).

Si impegna, fino alla istituzione dei singoli Parchi a livello regionale e provinciale e nazionale ed il conseguente regime normativo, a non inserire le aree comprese in detto perimetro in atti di programmazione e strumenti di pianificazione che ne possano consentire una utilizzazione edificatoria o comunque tale da pregiudicarne i valori ambientali, qualora questa non sia già esclusa dalla vigente normativa urbanistica;

Per quanto concerne in particolare le aree definite «contigue» si impegna a garantire, nel rispetto della normativa vigente, in seno alle convenzioni urbanistiche relative ai comprensori di cui tali aree fanno parte, una destinazione compatibile con quella delle aree all'interno del perimetro dei parchi, consentendone esclusivamente la destinazione a verde pubblico, agro romano vincolato con la possibilità di impianti sportivi privati, ovvero a servizi pubblici ove necessari, per il rispetto degli standard urbanistici.

Si impegna, inoltre, nelle more dell'istituzione dei parchi ad adottare con successivo atto, da emanare in tempi quanto più ravvicinati, una apposita variante urbanistica che definisca per le aree comprese nei perimetri di cui alla presente deliberazione una destinazione coerente con le finalità di tutela;

Nell'ambito di tale variante e sin da adesso, per quanto consentito dalla disciplina urbanistica vigente, nonché da specifiche norme di tutela applicabili a dette aree, ritiene possano comunque essere consentiti i seguenti interventi:

1) tutte le trasformazioni ricadenti nel regime urbanistico delle zone M3 e N, in quanto ritenute compatibili con la destinazione a parco;

2) interventi per le infrastrutture ferroviarie e viarie nell'ambito dei tracciati esistenti o di limitate modifiche di questi, previa verifica della compatibilità, da parte dei competenti Uffici comunali, attraverso uno studio di impatto ambientale;

3) interventi di recupero ambientale ed in particolare di tutela idrogeologica volti a prevenire rischi di degrado o per la pubblica incolumità, documentati, purché accompagnati da uno studio di compatibilità ambientale o da uno studio di impatto ambientale ove lo richiede la normativa regionale o nazionale;

4) l'attuazione, se necessario per evitare rischi di inquinamento di reti tecnologiche a servizio delle aree limitrofe purché interrato e accompagnato da uno studio di ripristino ambientale dei luoghi interessati e dell'impegno alla esecuzione delle relative opere;

Dà mandato all'U.T.A. di trasmettere le perimetrazioni approvate con la presente deliberazione alla Provincia di Roma e alla Regione Lazio, ai fini delle consultazioni previste con gli Enti interessati.

Prende atto di quanto ribadito dall'Assessore all'Ambiente della Regione Lazio con la nota 1057 del 2 maggio 1994 circa la necessità di assicurare sin da ora per le aree individuate dal Piano la tutela e conservazione e si impegna a richiedere alla Regione Lazio di adottare con urgenza i provvedimenti straordinari di salvaguardia previsti dall'art. 10 della legge regionale 29 novembre 1991, n. 74, per i toponimi e aree perimetrati all'interno del Piano parchi, compresi nel territorio del Comune di Roma, ogni qual volta il Comune stesso ravvisi o accerti situazioni di grave pericolo o di danno ambientale;

Raccomanda alla Regione Lazio di comprendere gli interventi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 tra quelli resi possibili dalla normativa di istituzione di ogni singolo Parco, in quanto ritenuti compatibili con le finalità stesse del Parco.

La Segreteria Generale comunica che la soprariportata proposta di deliberazione viene sottoposta alle determinazioni del Consiglio modificata come segue nella parte delle premesse relativa all'esame effettuato dalle Commissioni Consiliari Permanenti III e V:

«Che dopo un esame effettuato in sede congiunta dalla III e V Commissione Consiliare Permanente, le stesse hanno approvato a maggioranza la proposta di deliberazione in esame, relativamente ai seguenti parchi, nelle sedute indicate:

- perimetrazione Parco di Veio in data 11 gennaio 1995 e 16 gennaio 1995;
- perimetrazione Parco Valle dei Casali in data 16 gennaio 1995;
- perimetrazione Parco del Litorale Romano in data 11 febbraio 1995.

Per quanto concerne la perimetrazione del Parco dell'Insugherata, esaminata nella seduta del 17 gennaio 1995, le Commissioni Consiliari Permanenti III e V hanno rinviato ogni determinazione al Consiglio Comunale».

( O M I S S I S )

Viene quindi preso in esame il seguente emendamento n. 3) a firma del Consigliere Cutrufo: «nel deliberato al quarto capoverso dopo la parola "sportivi" aggiungere: "pubblici o..." e dopo la parola "urbanistici" aggiungere: "e esercizi ritenuti comunque di interesse pubblico"».

La Segreteria Generale comunica che in ordine al soprariportato emendamento sono stati acquisiti i sottoriportati pareri prescritti dall'art. 53 della legge n. 142/90 da parte dei Dirigenti Tecnici Superiori dell'U.S.P.R. e dell'U.T.A., del Sovrintendente Comunale del servizio.

«Per quanto concerne il primo punto dell'emendamento, si ritiene già implicito nel deliberato, ma può comunque essere accolto a maggior chiarimento.

Per quanto concerne il secondo punto, nelle aree contigue si consentono volumetrie esclusivamente per servizi pubblici ove necessari allo standard e con finalità coerenti con la destinazione del parco.

Si esprime parere contrario sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa».

Comunica inoltre che il Ragioniere Generale ha dichiarato che l'emendamento «non ha rilevanza sul piano contabile, e che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole sotto il profilo della legittimità».

( O M I S S I S )

Dopo di che il Presidente, non sorgendo altre osservazioni, pone ai voti, per alzata di mano, la prima parte dell'emendamento e cioè: «nel deliberato al quarto capoverso dopo la parola "sportivi" aggiungere la seguente: "pubblici o..."».

Procedutosi alla votazione nel modo come sopra indicato, la prima parte dell'emendamento risulta approvata con 43 voti favorevoli e 2 contrari.

( O M I S S I S )

Viene quindi posto in esame il sottoriportato emendamento n. 10) a firma dei Consiglieri Agostini e Galeota: «nel deliberato, al secondo capoverso, aggiungere dopo "M3" le seguenti parole: "previa verifica della compatibilità da parte dei competenti Uffici comunali, attraverso uno studio di impatto ambientale"».

La Segreteria Generale comunica che in ordine al soprariportato emendamento è stato acquisito, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, il sottoriportato parere dei Dirigenti Tecnici Superiori dell'U.S.P.R., dell'U.T.A. e del Sovrintendente Comunale: «L'emendamento può essere accolto a maggior garanzia della compatibilità dei progetti. Parere tecnico amministrativo favorevole». Comunica inoltre che il Ragioniere Generale e il Segretario Generale hanno espresso rispettivamente parere di non rilevanza contabile e parere favorevole sotto il profilo della legittimità dell'emendamento.

( O M I S S I S )

Dopo di che il Presidente, dopo aver designato quale scrutatore il Consigliere Bartolucci in sostituzione del Consigliere Salvatori, pone ai voti, per alzata di mano l'emendamento n. 10) che risulta approvato con

28 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Alibrandi, Anderson, Augello, Aversa, Baldoni, Gemmellaro, Rampelli, Ricciotti e Teodorani.

( O M I S S I S )

Viene successivamente preso in esame l'emendamento n. 20) a firma del Consigliere Cutrufo:  
«Tavola 9 Sud: Modifica del perimetro come da planimetria allegata A».

La Segreteria Generale comunica che in ordine al suesteso emendamento è stato acquisito ai sensi dall'art. 53 della legge n. 142/90, il sottoriportato parere dei Dirigenti Tecnici Superiori dell'U.S.P.R. e dell'U.T.A. e del Sovrintendente Comunale: «l'emendamento può essere accolto. Conseguentemente la zona F1 resta esclusa dal perimetro del Parco. Parere tecnico-amministrativo favorevole».

Che il Ragioniere Generale e il Segretario Generale hanno espresso rispettivamente parere di non rilevanza contabile e parere favorevole sotto il profilo della legittimità dell'emendamento.

( O M I S S I S )

A questo punto il Consigliere Montini esce dall'Aula.

Il Presidente, dopo aver designato quale scrutatore il Consigliere Foschi in sostituzione del Consigliere Bartolucci pone ai voti, per alzata di mano, l'emendamento n. 20) che risulta approvato con 40 voti favorevoli e 3 contrari.

( O M I S S I S )

Viene poi preso in esame il sottoriportato emendamento n. 22) a firma del Consigliere Cutrufo:  
«Tavola 9 Sud e 15 Nord: Modifica del perimetro del Parco e delle aree contigue come da planimetria allegata A».

La Segreteria Generale comunica che in ordine al suesteso emendamento è stato acquisito ai sensi dall'art. 53 della legge 142/90, il sottoriportato parere dei Dirigenti Tecnici Superiori dell'U.S.P.R., dell'U.T.A. e del Soprintendente Comunale: «l'emendamento può essere accolto solo in parte, come da planimetria allegata; non sussiste per alcune parti in quanto la proposta di modifica del perimetro coincide con il perimetro del Parco in delibera. In alcune parti occorre precisare meglio sul piano grafico i confini, secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata e nella delibera di controdeduzioni alla variante di salvaguardia. Parere favorevole per alcune parti».

Comunica inoltre che il Ragioniere Generale e il Segretario Generale hanno espresso rispettivamente parere di non rilevanza contabile e parere favorevole sotto il profilo della legittimità dell'emendamento.

( O M I S S I S )

Il Presidente, non sorgendo osservazioni, pone ai voti, per alzata di mano, l'emendamento n. 22) che risulta approvato con 41 voti favorevoli e 2 contrari.

Viene successivamente preso in esame il seguente emendamento n. 23) a firma del Consigliere Cutrufo:  
«Tavola 9 sud: Modifica del perimetro del Parco come da planimetria allegata A».

La Segreteria Generale comunica che in ordine al suesteso emendamento è stato acquisito ai sensi dall'art. 53 della legge 142/90, il sottoriportato parere dei Dirigenti Tecnici Superiori dell'U.S.P.R. e dell'U.T.A. e del Sovrintendente Comunale: «trattasi di area già compromessa interessata da servizi sanitari, per la quale il gruppo di lavoro aveva proposto l'esclusione dal parco. La Commissione Consiliare III e V congiunta aveva in linea generale richiesto l'inclusione delle zone a servizio all'interno del Parco. L'emendamento pertanto può essere accolto. Parere tecnico amministrativo favorevole».

Comunica inoltre che il Ragioniere Generale e il Segretario Generale hanno espresso rispettivamente parere di non rilevanza contabile e parere favorevole sotto il profilo della legittimità dell'emendamento.

( O M I S S I S )

Posto ai voti, per alzata di mano, l'emendamento n. 23) risulta approvato con 40 voti favorevoli, 2 contrari e l'astensione della Consigliera Belvisi.

( O M I S S I S )

A questo punto il Consigliere Montini rientra nell'Aula.

Viene poi preso in esame il sottoriportato emendamento presentato dalla Giunta Comunale: Nel dispositivo al punto 1) dopo le parole: Zone "M3 e N" aggiungere: "H purchè connesse ad attività agricole o agrituristiche, compatibili con l'istituzione del parco, nonchè campeggi esistenti».

( O M I S S I S )

La Segreteria Generale comunica che in ordine al suesteso emendamento sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 53 della legge 142/90, pareri che sono risultati favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità, e di non rilevanza in ordine alla regolarità contabile.

( O M I S S I S )

Non sorgendo altre osservazioni, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, l'emendamento della Giunta che risulta approvato all'unanimità con 40 voti favorevoli.

( O M I S S I S )

A questo punto il Presidente GASBARRA rientra nell'Aula e riassume la Presidenza dell'Assemblea.

( O M I S S I S )

A questo punto il Presidente Gasbarra esce dall'Aula e la Vice Presidente Luisa LAURELLI riassume la Presidenza dell'Assemblea.

( O M I S S I S )

Dopo di che, terminate le dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE pone ai voti, per alzata di mano, la proposta n. 19/95 nel sottoriportato testo definitivo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

**Perimetrazione delle aree e dei toponimi a seguito del recepimento dello schema di piano settoriale regionale «Piano Regionale Parchi e delle Riserve. Individuazione e salvaguardia delle aree protette». Perimetrazione del Parco Valle dei Casali, Insugherata, Veio e Litorale Romano.**

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 1992, n. 8098 la Regione Lazio ha approvato il «Piano regionale dei parchi e delle riserve. Individuazione e salvaguardia delle aree protette». Approvazione dello schema di piano con i relativi allegati.

Che la Regione Lazio in data 10 febbraio 1993 ha provveduto alla pubblicazione di tale Schema di Piano sul Bollettino Ufficiale n. 4;

Che, in base alla succitata deliberazione Giunta Regionale n. 8098, la Regione Lazio ha promosso ed attuato le consultazioni con gli Enti e le organizzazioni interessate, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17;

Che con deliberazione n. 11746 la Giunta Regione Lazio in data 28 dicembre 1993 ha approvato lo schema di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 8098 del 29 settembre 1992 pubblicato sul B.U.R. n. 4 del 10 febbraio 1993 quale proposta di «Piano Regionale dei parchi e delle Riserve Naturali» ai sensi dell'art. 18 della L.R. 28 novembre 1977, n. 46 e dell'art. 15 della L.R. 1174/86, n. 17, da sottoporre al Consiglio Regionale per le valutazioni di competenza;

Che il suddetto piano dopo l'approvazione del Consiglio Regionale ha valore di Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi della L.R. n. 17/86;

Che la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 al titolo III art. 22 definisce al comma 1 lettera a) fra i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali la partecipazione, fra gli altri, dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta e alla lettera c) il principio della partecipazione degli Enti Locali interessati alla gestione dell'area protetta;

Che la Provincia di Roma, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 941 del 30 giugno 1994 ritiene di prendere a riferimento per la redazione del piano Territoriale di Coordinamento il piano settoriale «Schema di Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve» e prevede di promuovere incontri con gli enti locali ed in particolare con il Comune di Roma per assicurare la coerenza degli strumenti programmatori;

Che, con nota n. 1857 del 2 maggio 1994, l'Assessore all'Ambiente della Regione Lazio ha ribadito la necessità di assicurare sin da ora per le aree individuate dal Piano suddetto la tutela e la conservazione;

Che, nella nota succitata l'Assessore all'Ambiente della Regione Lazio ha altresì precisato che provvederà «ove si verificano situazioni a rischio, a proporre al Presidente della Giunta Regionale, anche in attesa della approvazione della legge di recepimento della normativa nazionale di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il ricorso alla adozione di provvedimenti straordinari di salvaguardia previsti dall'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1991 n. 74, sia per le aree regionali perimetrare, sia per quelle attualmente indicate a livello di toponimi ed in attesa di perimetrazione definitiva», al fine di sospendere ogni trasformazione;

Che lo Schema di Piano delle aree protette pubblicato sul B.U.R. e i piani paesistici già adottati dalla G.R. costituiscono atti di programmazione e quindi forniscono norme di indirizzo di quanto il Comune di Roma dovrà recepire nei propri atti di programmazione e pianificazione;

Che con deliberazione C.C. n. 160 del 4 agosto 1994 è stato approvato di recepire lo «schema di piano regionale dei parchi e delle riserve. Individuazione e salvaguardia delle aree protette» pubblicato dalla Regione Lazio sul Bollettino Ufficiale Regionale del 10 febbraio 1993 al fine della loro tutela nei propri atti di programmazione e pianificazione fino alla definizione dei perimetri dei Parchi da parte regionale;

Che tale deliberazione ha demandato ad uno specifico Gruppo di lavoro il compito di perimetrare tutte le aree e i toponimi indicati nel suddetto schema regionale in scala adeguata (1:10.000);

Che pertanto l'Ufficio Tutela Ambiente, in attuazione di tale su richiamata delibera ha istituito, assumendone il coordinamento, un gruppo di lavoro con l'U.S.P.R. e la Ripartizione X — Ufficio Carta dell'Agro e tale gruppo, che dopo numerosi incontri e verifiche anche con altri Uffici Comunali (Ufficio Tevere e Litorale, Ufficio Risanamento Borgate, Servizio Giardino Zoologico), ha provveduto alla perimetrazione delle aree e dei toponimi indicati in detto Schema dalla Regione Lazio, con approfondite indagini, ricerche e documentazioni a cui ha collaborato anche la Regione Lazio - Ufficio Parchi;

Che tale individuazione dei confini è stata formulata in base a quanto disposto dalla suddetta deliberazione C.C. n. 160/94, sulla base cioè delle caratteristiche naturalistiche (morfologiche, vegetazionali, faunistiche, paesaggistiche) proprie delle aree, dei provvedimenti di vincolo emessi dagli Enti preposti alla tutela e in base alle indicazioni fornite dalla carta dell'Agro e pertanto ai valori storici ad esse propri;

Che tali individuazioni sono necessarie al fine di inviarle, così come stabilito dalla deliberazione C.C. n. 160/94 suddetta, alla provincia di Roma e alla Regione Lazio, nell'ambito delle consultazioni previste con gli Enti interessati;

Che detta proposta di deliberazione non costituisce adozione di variante urbanistica di piano ma indirizzo di programmazione;

Che, con riferimento all'art. 32 della legge quadro sulle aree protette 394/91, si è ritenuto di utilizzare la definizione di «area contigua» per le aree comprese all'interno o poste ai margini di comprensori edificati, in corso di edificazione o convenzionati, ma che rivestono, comunque, carattere di continuità paesaggistica con le aree interne alla perimetrazione e nelle quali pertanto si ritiene necessario venga assicurato, nell'ambito del piano regionale dei parchi e delle riserve, un appropriato regime di protezione per garantire la conservazione dei valori;

Considerato che di tutte le aree e toponimi già perimetrati, ad oggi, risultano completate le perimetrazioni del Parco di Veio, Valle dei Casali, Insugherata e Litorale;

Che dopo un esame effettuato in sede congiunta dalla III e V Commissione Consiliare Permanente, le stesse hanno approvato a maggioranza la proposta di deliberazione in esame, relativamente ai seguenti parchi nelle sedute indicate:

- perimetrazione Parco di Veio in data 11 gennaio 1995 e 16 gennaio 1995;
- perimetrazione Parco Valle dei Casali in data 16 gennaio 1995;
- perimetrazione Parco del Litorale Romano in data 11 febbraio 1995.

Per quanto concerne la perimetrazione del Parco dell'Insugherata, esaminata nella seduta del 17 gennaio 1995, le Commissioni Consiliari Permanenti III e V hanno rinviato ogni determinazione al Consiglio Comunale;

Che in data 18 gennaio 1995 il Dirigente Tecnico Superiore dell'Ufficio Tutela Ambiente, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente Tecnico Superiore Reggente

F.to: M. Di Giovine»;

Che in data 1 febbraio 1995 il Dirigente Tecnico Superiore dell'U.S.P.R. ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente Tecnico Superiore

F.to: M. Marcelloni»;

Che in data 18 gennaio 1995 il Sovrintendente alla Ripartizione X ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sovrintendente Comunale

F.to: E. La Rocca»;

Che in data 2 febbraio 1995 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale Reggente

F.to: L. Cordelli»;

Che in data 10 febbraio 1995 il Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Generale Reggente

F.to: V. Gagliani Caputo»;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera ai fini di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 8098/92 di approvare la perimetrazione dei seguenti aree e toponimi con l'annessa indicazione delle aree contigue, così come indicata nella relazione e allegate planimetrie 1:10.000, che costituiscono parte integrante del provvedimento:

Parco Valle dei Casali (indicato come toponimo di rilevanza provinciale nello schema del Piano)

Parco dell'Insugherata (indicato come toponimo di rilevanza provinciale nello schema del Piano)

Parco di Veio (indicato come area di rilevanza provinciale nello schema del Piano)

Parco del Litorale Romano (indicato come area di rilevanza nazionale).

Si impegna, fino alla istituzione dei singoli Parchi a livello regionale e provinciale e nazionale ed il conseguente regime normativo, a non inserire le aree comprese in detto perimetro in atti di programmazione e strumenti di pianificazione che ne possano consentire una utilizzazione edificatoria o comunque tale da pregiudicarne i valori ambientali, qualora questa non sia già esclusa dalla vigente normativa urbanistica;

Per quanto concerne in particolare le aree definite «contigue» si impegna a garantire, nel rispetto della normativa vigente, in seno alle convenzioni urbanistiche relative ai comprensori di cui tali aree fanno parte, una destinazione compatibile con quella delle aree all'interno del perimetro dei parchi, consentendone esclusivamente la destinazione a verde pubblico, agro romano vincolato con la possibilità di impianti sportivi pubblici o privati, ovvero a servizi pubblici ove necessari, per il rispetto degli standard urbanistici.

Si impegna, inoltre, nelle more dell'istituzione dei parchi ad adottare con successivo atto, da emanare in tempi quanto più ravvicinati, una apposita variante urbanistica che definisca per le aree comprese nei perimetri di cui alla presente deliberazione una destinazione coerente con le finalità di tutela;

Nell'ambito di tale variante e sin da adesso, per quanto consentito dalla disciplina urbanistica vigente, nonché da specifiche norme di tutela applicabili a dette aree, ritiene possano comunque essere consentiti i seguenti interventi:

1) tutte le trasformazioni ricadenti nel regime urbanistico delle zone M3, previa verifica della compatibilità da parte dei competenti uffici comunali attraverso uno studio di impatto ambientale, N ed H purché connesse ad attività agricole o agrituristiche, compatibili con l'istituzione del parco, nonché campeggi esistenti, in quanto ritenute compatibili con la destinazione a parco;

2) interventi per le infrastrutture ferroviarie e viarie nell'ambito dei tracciati esistenti o di limitate modifiche di questi, previa verifica della compatibilità, da parte dei competenti Uffici comunali, attraverso uno studio di impatto ambientale;

3) interventi di recupero ambientale ed in particolare di tutela idrogeologica volti a prevenire rischi di degrado o per la pubblica incolumità, documentati, purché accompagnati da uno studio di compatibilità ambientale o da uno studio di impatto ambientale ove lo richiede la normativa regionale o nazionale;

4) l'attuazione, se necessario per evitare rischi di inquinamento di reti tecnologiche a servizio delle aree limitrofe purché interrato e accompagnato da uno studio di ripristino ambientale dei luoghi interessati e dell'impegno alla esecuzione delle relative opere;

Dà mandato all'U.T.A. di trasmettere le perimetrazioni approvate con la presente deliberazione alla Provincia di Roma e alla Regione Lazio, ai fini delle consultazioni previste con gli Enti interessati.

Prende atto di quanto ribadito dall'Assessore all'Ambiente della Regione Lazio con la nota 1057 del 2 maggio 1994 circa la necessità di assicurare sin da ora per le aree individuate dal Piano la tutela e conservazione e si impegna a richiedere alla Regione Lazio di adottare con urgenza i provvedimenti straordinari di salvaguardia previsti dall'art. 10 della legge regionale 29 novembre 1991, n. 74, per i toponimi e aree perimetrati all'interno del Piano parchi, compresi nel territorio del Comune di Roma, ogni qual volta il Comune stesso ravvisi o accerti situazioni di grave pericolo o di danno ambientale;

Raccomanda alla Regione Lazio di comprendere gli interventi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 tra quelli resi possibili dalla normativa di istituzione di ogni singolo Parco, in quanto ritenuti compatibili con le finalità stesse del Parco.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 32 voti favorevoli, 3 contrari e l'astensione dei Consiglieri Agostini, Alibrandi, Augello, Anderson, Baldoni, Barbaro, Borghesi, Del Fattore, Flamment, Gemmellaro, Migliorini e Teodorani.

La presente deliberazione assume il n. 39.

( O M I S S I S )

IL PRESIDENTE  
E. GASBARRA - L. LAURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.  
Inviata al CO.RE.CO. il .....

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 febbraio 1995.

Dal Campidoglio, li .....

p. IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

.....